

CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA DG WELFARE UO PREVENZIONE E LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO DIPARTIMENTO SALUTE E POLITICHE SANITARIE, NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ DI IMMUNIZZAZIONE PASSIVA DEI NEONATI CONTRO IL VIRUS RESPIRATORIO SINCIZIALE (RSV) – TRASFERIMENTO FINO A 200 DOSI DELL'ANTICORPO MONOCLONALE NIRSEVIMAB-BEYFORTUS (DOSAGGIO 50MG), UTILIZZATO PER LA PREVENZIONE DELLE INFEZIONI DI RSV IN ETÀ NEONATALE, IN CAMBIO DI EQUIVALENTE NUMERO DI DOSI DI EGUALE DOSAGGIO.

TRA

Regione Lombardia - Direzione Generale Welfare con sede in Milano, codice fiscale 80050050154 qui rappresentata dal Direttore Generale della Direzione Generale Welfare *pro tempore* domiciliato per la carica presso la sede di Milano, Piazza Città di Lombardia;

E

ASST Fatebenefratelli-Sacco – Direzione Generale, Viale G. B. Grassi 74, Codi. Fisc. 09319690963 nella persona del Direttore Generale *pro tempore*;

E

Provincia autonoma di Trento con sede in Trento, codice fiscale 00337460224 qui rappresentata dal Dirigente Generale del Dipartimento Salute e Politiche sanitarie dott. Antonio D'Urso nato a Catania (CT) il 12/01/1962 domiciliato per la carica presso la sede di Trento, Via Giuseppe Gilli, 4;

E

Azienda provinciale per i servizi sanitari (APSS) – Direzione generale con sede in Trento - Via De Gasperi, 79, Codi. Fisc. 01429410226 nella persona del Direttore Generale Dr. Antonio Ferro.

Regione Lombardia, ASST Fatebenefratelli-Sacco, Provincia autonoma di Trento e APSS (Azienda provinciale per i servizi sanitari) saranno, qui innanzi, indicati singolarmente come "Parte" e collettivamente come "Parti";

VISTI:

- l'intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Attività per l'accesso universale dei neonati all'immunizzazione passiva contro il Virus Respiratorio Sinciziale (RSV)", Rep. atti n. 188 /CSR del 17 ottobre 2024;
- la Circolare Ministeriale n. 0009486-27/03/2024-DGPRE-DGPRE-P "Misure di prevenzione e immunizzazione contro il Virus Respiratorio Sinciziale (VRS);
- la Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) e successive modifiche e integrazioni;
- il D. Lgs. 36/2023 in tema di Contratti Pubblici;
- la L. 241/1990 art. 15 in tema di Accordi tra le Pubbliche Amministrazioni;

PREMESSO ALTRESÌ CHE

- Per quanto attiene la Regione Lombardia - Direzione Generale Welfare:
 - o Regione Lombardia è soggetto avente autonoma personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica;

- Regione Lombardia è responsabile degli interventi di sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive in Lombardia;
- L'attività di prevenzione, nell'ambito della immunizzazione della popolazione, rientra tra le attività cardine di Regione Lombardia, la quale annualmente ne definisce i principi e gli obiettivi tramite la redazione delle Regole;
- Per quanto attiene l'ASST Fatebenefratelli-Sacco:
 - Ente diritto pubblico dotato di personalità giuridica con autonomia organizzativa, finanziaria e contabile;
 - Ha tra i suoi fini primari la tutela della salute pubblica nel territorio di competenza;
 - Promuove l'attività di diffusione delle conoscenze scientifiche, tutela e miglioramento della salute dell'uomo.
- Per quanto attiene la Provincia Autonoma di Trento - Dipartimento Salute e Politiche Sanitarie:
 - Provincia autonoma di Trento è soggetto avente autonoma personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica;
 - La Provincia è responsabile della programmazione e, per il tramite dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, della gestione degli interventi volti alla sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive nel territorio provinciale;
 - La promozione delle vaccinazioni rientra tra le attività principali della Provincia per il tramite dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.
- Per quanto attiene l'Azienda provinciale per i Servizi sanitari (APSS):
 - Ente diritto pubblico dotato di personalità giuridica con autonomia organizzativa, finanziaria e contabile;
 - Ha tra i suoi fini primari la tutela della salute pubblica nel territorio di competenza;
 - Promuove l'attività di diffusione delle conoscenze scientifiche, tutela e miglioramento della salute dell'uomo.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2 - Finalità e oggetto della convenzione

Regione Lombardia e Provincia Autonoma di Trento, in un rapporto di mutuo sostegno e spirito solidaristico, si impegnano ad attuare forme di cooperazione, nell'ambito dell'attività per l'accesso universale dei neonati all'immunizzazione passiva contro il virus respiratorio sinciziale (RSV).

Art. 3 - Impegni delle parti

Regione Lombardia, in un'ottica solidaristica, si impegna a trasferire alla Provincia Autonoma di Trento, presso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari – Dipartimento di prevenzione, fino a 200 dosi dell'anticorpo monoclonale Nirsevimab-Beyfortus (dosaggio

50mg), al fine di soddisfare il loro fabbisogno di anticorpo monoclonale per l'offerta dei nuovi nati fino al mese di marzo 2025.

La consegna delle dosi di anticorpo monoclonale Nirsevimab-Beyfortus in favore di Provincia autonoma di Trento, presso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari – Dipartimento di prevenzione, potrà essere disposta direttamente dalla ditta Sanofi, su mandato di Regione Lombardia, ovvero per il tramite dell'ASST Fatebenefratelli-Sacco sulla base delle indicazioni stabilite da Regione Lombardia medesima.

La Provincia autonoma di Trento, per il tramite dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, si impegna a trasferire alla Regione Lombardia, senza ritardo e in ogni caso entro e non oltre il 31/10/2025, una quantità di dosi di anticorpo monoclonale Nirsevimab-Beyfortus (dosaggio 50mg) in misura equivalente a quella ricevuta in virtù della presente convenzione.

Art. 4 Referenti del Progetto

Il referente del progetto per Regione Lombardia è il Dr. Danilo Cereda, Dirigente della Unità Organizzativa Prevenzione della DG Welfare.

Il referente del progetto per ASST Fatebenefratelli-Sacco è il Dirigente *pro tempore* competente.

La referente del progetto per Provincia autonoma di Trento è la dott.ssa Monica Zambotti, dirigente del Servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza.

La referente del progetto per APSS è la dott.ssa Maria Grazia Zuccali, Direttrice del Dipartimento di Prevenzione.

Art. 5 – Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità dalla sottoscrizione del presente atto fino al 31/10/2025, salvo eventuale proroga, da formalizzare tramite apposito atto deliberativo.

Art. 6 - Oneri delle parti contraenti

Per la realizzazione delle attività previste dal progetto in questione, la Provincia autonoma di Trento non corrisponde alcun importo alla Regione Lombardia e sostiene, per il tramite dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, il pagamento degli oneri di trasposto delle dosi di anticorpo monoclonale Nirsevimab-Beyfortus e ogni eventuale ulteriore spesa derivante dal progetto.

Art. 7 - Copertura assicurativa delle merci

Avverso la perdita e le avarie delle merci trasportate, ai sensi dell'art. 1693 c.c., risponde unicamente il vettore incaricato mediante contratto di trasporto di cui all'art. 6 della presente convenzione.

Art. 8 - Responsabilità

La responsabilità complessiva dell'esecuzione del presente progetto è, per Regione Lombardia, in capo al Dr. Danilo Cereda, Dirigente dell'Unità Organizzativa Prevenzione, Direzione Generale Welfare, per Provincia autonoma di Trento, in capo alla dott.ssa Monica Zambotti, dirigente del Servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza e per L'Azienda

provinciale per i servizi sanitari alla dott.ssa Maria Grazia Zuccali, Direttrice del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Art. 9 – Gestione delle controversie

Le Parti si impegnano reciprocamente a definire amichevolmente ogni controversia che dovesse derivare dalla interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione del presente accordo. Solo nel caso in cui non si dovesse raggiungere una composizione amichevole, le controversie sono riservate alla competenza esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia.

Art. 10 – Riservatezza e privacy

Nel corso dell'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione, ciascuna delle Parti può trovarsi nella condizione di dover trattare dati personali riferibili a dipendenti e/o collaboratori dell'altra Parte, motivo per cui le stesse si impegnano sin d'ora a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR) e successive norme nazionali di adeguamento.

Le Parti si impegnano a condurre le suddette attività di trattamento sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza dei soggetti interessati e per il solo ed esclusivo fine di perseguire le finalità di cui alla presente convenzione, nonché degli eventuali obblighi di legge allo stesso connessi. Tali dati saranno trattati dalle Parti con sistemi cartacei e/o automatizzati - ad opera di propri dipendenti e/o collaboratori che, in ragione della propria funzione e/o attività, hanno la necessità di trattarli, per le sole finalità suindicate e limitatamente al periodo di tempo necessario al loro conseguimento.

Art. 11 – Registrazione, spese e firma

Il presente atto è sottoscritto in unico originale ai sensi dell'art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. - Codice dell'amministrazione digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131/86. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

L'assolvimento dell'imposta di bollo avverrà in modo virtuale ai sensi dell'art. 3, comma 1 lett. b) del DPR n. 642/72 giusta autorizzazione n. 24900 di data 03/06/1996 rilasciata dall'Agenzia delle entrate di Trento a Azienda provinciale per i servizi sanitari.

a cura e spese di Provincia autonoma di Trento, che verrà assolta in modo virtuale (art. 15 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e art. 6 del DM 17 giugno 2014) dalla stessa, che effettua il pagamento sulla base dell'Autorizzazione Ministeriale.

Art. 12 - Rinvio

Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che il contenuto di ogni singola clausola dell'Accordo è stato oggetto di specifica discussione e negoziazione ed è stato interamente concordato tra le medesime.

Per tutto quanto non espressamente stabilito si rinvia a quanto previsto dalla L. 241/90 e dai principi del Codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

Milano, data delle firme digitali

Per Regione Lombardia
Il Direttore Generale *pro tempore*
DG Welfare
Dott. _____

Per ASST Fatebenefratelli-Sacco
Il Direttore Generale *pro tempore*
Dr. _____

Per Provincia autonoma di Trento
Il Dirigente Generale *pro tempore*
Dott. Antonio d'Urso

Per Azienda provinciale per i servizi sanitari
Il Direttore Generale *pro tempore*
Dr. Antonio Ferro